

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 20/2014
del 14 febbraio 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 321/2013 abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 37 m (decisione 2008/164/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«37n. **32013 R 0321**: Regolamento (UE) n 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “materiale rotabile — carri merci” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

al punto 7.4 dell'allegato del regolamento, i termini “Finlandia e Svezia” sono sostituiti da “Finlandia, Svezia e Norvegia” e i termini “finlandese e svedese” sono sostituiti da “finlandese, svedese e norvegese”.

2. Il testo del punto 37l (decisione 2006/861/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 321/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 344 dell'8.12.2006, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca Grippa
